

di

Luca Salamone () e Valentina Caiola (**)*

**NOTA¹ A CASSAZIONE SEZ. III PEN. 27 APRILE 2005, N. 15689
CASO “CAP ANAMUR”: E’ SUFFICIENTE IL FUMUS DEL REATO DI
FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
PERCHE’ IL SEQUESTRO DELLA NAVE SIA LEGITTIMO**

Con la sentenza n. 15689², la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione pone ancora una volta l’attenzione sul reato di favoreggimento dell’immigrazione clandestina³; ipotesi accusatoria che nella fattispecie è stata contestata ai proprietari della nave (battente bandiera tedesca) “Cap Anamur”⁴.

Nella sentenza in rassegna la Suprema Corte si è pronunciata sulla legittimità del sequestro della suddetta nave rigettando il ricorso proposto dai legali rappresentanti della stessa avverso la pronuncia di convalida del sequestro probatorio emessa dal Tribunale di sorveglianza di Agrigento.

LA VICENDA – Che la vicenda della nave “Cap Anamur” non si sarebbe conclusa facilmente era stato evidente fin da subito. La scarsa chiarezza, che già dai primi giorni avvolgeva i fatti, non poteva che essere un chiaro segnale di una situazione che aveva tutti i connotati di una vicenda particolarmente intricata. Crediamo, dunque, sia utile illustrarne, seppure brevemente, i tratti salienti.

Il 20 giugno 2004, la nave suddetta effettuava, nel Canale di Sicilia a largo dell’isola di Lampedusa, il salvataggio di 37 profughi di incerta nazionalità, e immediatamente si

¹ Nel rispetto della libertà di espressione il contenuto della presente pubblicazione riflette esclusivamente il pensiero degli autori, e non quello delle Istituzioni militari e/o civili alle quali gli autori appartengono.

² Il testo integrale della sentenza è reperibile in calce alla presente nota.

³ Nel caso in esame trattasi di immigrazione clandestina via mare.

⁴ La nave, che ha nel soccorso e nell’azione medica la propria “ragione sociale”, prende il nome da un’organizzazione umanitaria tedesca.

dirigeva – non potendo approdare a Malta⁵ a causa delle proprie dimensioni e forzando un “blocco navale”⁶ durato diversi giorni (le autorità italiane, infatti, non credendo alla versione fornita dell’equipaggio secondo cui le persone trasportate a bordo erano naufraghi sudanesi salvati da morte sicura, essendo il Sudan in stato di guerra civile, avevano vietato alla nave l’ingresso nelle acque territoriali⁷) – verso la costa siciliana, dove, il 12 luglio 2004, al termine di un “odissea” in mare lunga 21 giorni, approdava a Porto Empedocle: è a questo punto che è cominciata l’avventura (culminata con l’arresto di Stefan Schmidt, Elias Bierldele e Vladimir Dzhkevitch, rispettivamente comandante, armatore responsabile dell’associazione umanitaria Germany Emergency Doctors e primo ufficiale della “Cap Anamur”, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) della “Cap Anamur”. La vicenda ha suscitato le immediate reazioni dell’opinione pubblica per il, presunto⁸, sfavorevole trattamento riservato dalle Autorità italiane.



Già in passato, negli anni ’70, la “Cap Anamur”, al comando di Rupert Neudeck, aveva salvato dall’annegamento nel Mare della Cina 11.000 Vietnamiti, ma con migliori risultati, avendo ottenuto, allora, il plauso e il riconoscimento dell’opinione pubblica mondiale.

Questa volta è andata diversamente, perché le Autorità italiane, ritenendo poco plausibile – si vedrà poi a ragione – la causa umanitaria del salvataggio, dichiarata nella

⁵ Secondo l’accusa tale circostanza aggraverebbe la situazione della “Cap Anamur” che, con i profughi a bordo, pur entrando in acque maltesi intorno al 25 giugno 2004 non avrebbe chiesto l’aiuto de La Valletta.

⁶ Il termine “blocco navale” (che in senso tecnico viene usato per indicare le misure adottate al fine di interdire, alle unità navali durante un conflitto armato, l’ingresso e l’uscita dai porti di Stati belligeranti. Tale misura è principalmente finalizzata ad impedire il flusso commerciale del Paese nemico da e verso l’estero, accelerandone così il possibile indebolimento e la conseguente resa dello stesso) è usato in senso improprio volendosi, nella fattispecie, fare riferimento alle misure di polizia amministrativa a carattere preventivo. Per una puntuale disamina dell’istituto del “blocco navale” vds. A. FARAONE, *Diritto umanitario e guerra navale*, Ciclo di conferenze su “Quale diritto nei conflitti armati”, tenutosi presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca.

⁷ La nozione di acque territoriali è riferita a zone di mare costiero equiparate al territorio e comunque sottoposte, in linea di principio, all’esclusivo potere di governo dello Stato rivierasco. Secondo la Convenzione di Montego Bay, le acque territoriali si estendono per 12 miglia dalla linea di base. In perfetta assonanza con quanto sancito dalla Convenzione sul diritto del mare, lo Stato italiano, all’art. 2 del Codice della navigazione, fissa il limite delle acque territoriali in 12 miglia marine.

⁸ In realtà, gli accertamenti successivi hanno dimostrato che nessuno dei clandestini proveniva dal Sudan e, pertanto, in base alla normativa nazionale vigente in materia non sembra possa essere mossa alcuna critica alle Autorità italiane per la gestione della vicenda “Cap Anamur”.

necessità di sottrarre a probabile morte 37 profughi presumibilmente fuggiti dal Sudan per la guerra civile in atto, hanno, in un primo momento, negato alla nave l'ingresso in acque italiane; solo successivamente, dopo un duro “braccio di ferro”, è stato consentito alla stessa di approdare a Porto Empedocle, dove l'ordine d'arresto per i responsabili della nave e i provvedimenti di sequestro della stessa e dei documenti di bordo erano già pronti. Per quanto concerne i presunti profughi, nei confronti di essi sono stati adottati, subito dopo lo sbarco in territorio italiano, appositi decreti di respingimento. Il destino della maggior parte dei profughi, nessuno dei quali si è, poi, accertato⁹ provenisse dal Sudan, è stato, quindi, l'immediato rimpatrio senza possibilità alcuna di presentare richieste di asilo.

La sorte toccata alla “Cap Anamur” – accusata non soltanto di aver favorito l'ingresso in territorio italiano dei clandestini, violando la c.d. legge Bossi-Fini sull'immigrazione, ma altresì di speculazione mediatica per aver voluto creare un caso a scopo pubblicitario e a tutto vantaggio dell'organizzazione umanitaria tedesca proprietaria dell'imbarcazione – è stata la sottoposizione a sequestro disposto con decreto del 14 luglio 2004 dal Tribunale di Agrigento; sequestro poi confermato da quello di sorveglianza il successivo 23 settembre: la tesi avanzata dagli inquirenti è che la nave avrebbe dovuto attraccare a Malta, e che invece preferì fare rotta verso la Sicilia per creare un “caso”.

La “Cap Anamur” ha, tuttavia, mollato gli ormeggi il 18 febbraio 2005 dopo aver versato una cauzione di due milioni di dollari. Anche per ottenere indietro l'ingente somma, i proprietari della nave hanno fatto ricorso in Cassazione contestando la legittimità del sequestro disposto.

Il Supremo giudice di legittimità ha deciso il gravame con la sentenza in rassegna.

IL CONTESTO NORMATIVO – La vicenda offre l'occasione per far luce sulla struttura del contestato reato di favoreggimento dell'immigrazione clandestina previsto dall'art. 12 D.lgs. n. 286/1998, recante il «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» (così come modificato dalla c.d. legge Bossi-Fini n. 189/2002), da ultimo integrato dal Decreto Interministeriale del 14 luglio 2003¹⁰ (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 220 del 22 settembre 2003).

Per quanto concerne la disciplina sanzionatoria, secondo l'anidetto Testo Unico, l'immigrazione clandestina in sé non è considerata reato, mentre è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 15.000 euro per ogni persona entrata in Italia, «chiunque» compie atti diretti a procurare l'ingresso di uno straniero in Italia, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, o illegalmente nel territorio di altro Stato cui essa non appartiene o comunque non ha titolo di residenza («reato di favoreggimento dell'immigrazione clandestina»). In buona sostanza, quindi, la legge non punisce il soggetto che, contravvenendo ai divieti vigenti in materia, si introduce irregolarmente nel territorio nazionale (salvo poi punirlo nel caso in cui vi permanga a seguito di provvedimento di espulsione), ma punisce, duramente, colui che agevola (*rectius: favorisce*) tale ingresso. Se il

⁹ Vds. *supra* nota 8.

¹⁰ La finalità del Decreto interministeriale 14 luglio 2003 è costituita dalla disciplina dell'attività di contrasto del traffico di migranti in mare, da parte di unità navali militari (il riferimento è da intendersi in via principale alle unità della Marina Militare italiana) e di quelle in servizio di polizia. Più segnatamente l'art. 1 definisce tale finalità come attività di «vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina», che deve svilupparsi nei confronti delle imbarcazioni che «per comportamenti o altri indizi, possano essere sospettate di essere coinvolte nel traffico e nel trasporto di migranti». In modo perentorio, quanto opportuno, l'articolo 7 precisa che «l'azione di contrasto è sempre improntata alla salvaguardia della vita umana ed al rispetto della dignità della persona»; esso, inoltre, indica le norme di comportamento da seguire nell'assolvimento dei compiti di contrasto al fenomeno *de quo*.

favoreggiamento all’ingresso clandestino è collegato ad altre fattispecie quali, ad esempio, il lucro, l’avviamento o lo sfruttamento della prostituzione, il carico sanzionatorio aumenta. Lo stesso dicasì per particolari modalità di condotta (concorso di tre o più persone, uso dei documenti contraffatti, numero di stranieri da fare entrare illegalmente) che comportano una pena maggiore. Ancora, il comma 3 *bis* dell’art. 12 prevede aumenti di pena fino ad un terzo, qualora si accerti la permanenza illegale di cinque o più persone, ovvero qualora le persone siano state esposte a pericolo della vita o siano state sottoposte a trattamento inumano. Qualora gli atti compiuti al fine di trarre profitto, tendenti a consentire l’ingresso nel territorio nazionale, siano finalizzati al reclutamento di persone per la prostituzione, ovvero di minori da impiegare in attività illecite, la pena varia da 5 a 15 anni e la multa ammonta a 25.000 euro per persona.

La *ratio* della norma in esame appare, pertanto, ragionevolmente garantista rispetto ai migranti clandestini ed alle loro condizioni di disagio e, giustamente, repressiva nei confronti di coloro che sfruttando le condizioni di bisogno di questi ultimi si adoperano, solitamente per fini di lucro, per consentirne l’ingresso illegale.

Per quanto, invece, riguarda le modalità operative concernenti l’espletamento dell’attività di polizia dell’immigrazione in generale e di quella marittima¹¹ e giudiziaria in particolare, il Testo Unico in parola delinea in maniera puntuale i compiti e le funzioni degli organi di controllo.

L’art. 12 co. 7 del Testo Unico affida agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza, nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 11, comma 3, il compito di procedere nelle acque territoriali italiane al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistano fondati motivi di ritenere che le stesse possano essere utilizzate per la commissione di reati di immigrazione clandestina, prostituzione, traffico di armi o di stupefacenti¹². Dell’esito dei controlli e delle ispezioni effettuate è redatto processo verbale in appositi moduli, che deve essere trasmesso entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, altresì, procedere a perquisizioni, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 352, commi 3 e 4 del Codice di procedura penale. Occorre, ancora, aggiungere che, a prescindere dalle direttive di cui all’art. 11 co. 3 del T.U. n. 286/1998, l’esercizio dei suddetti poteri di controllo, ai sensi dell’art. 9 *bis*, è consentito anche nel caso in cui la «nave italiana in servizio di polizia» incontri nel mare territoriale o nella zona contigua¹³ una nave di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti clandestini. In tale ipotesi, la norma in esame prevede che la

¹¹ Nell’ambito di tale attività, l’Unione europea, consapevole della delicatezza del fenomeno migratorio clandestino, intende sostenere gli Stati più colpiti dai flussi migratori, ed in particolar modo di quelli provenienti dalla Libia, avviando «operazioni congiunte nel Mediterraneo» e creando all’uopo una sorta di «task-force europea» temporanea alla quale assegnare aerei e navi degli Stati membri; sarebbe questo il contenuto del documento conclusivo che dovrebbe essere firmato dai ministri dell’Interno dell’UE il prossimo 16 e 17 giugno.

¹² Per un’ampia disamina della vigente normativa nazionale ed internazionale in materia di contrasto e repressione del traffico di stupefacenti via mare vds. L. SALAMONE *Polizia marittima e lotta al traffico di stupefacenti via mare alla luce della vigente normativa nazionale ed internazionale*, in *Diritto&Diritti rivista giuridica on-line* e L. SALAMONE *Lotta al traffico di stupefacenti via mare*, in *Notiziario della Guardia Costiera*, Anno VI, N. 4, 2005.

¹³ La Convenzione di Montego Bay prevede che la “zona contigua” non possa estendersi oltre le 24 miglia marine. In tale zona lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari ed, appunto, di immigrazione, nonché punire le violazioni di tali leggi e regolamenti, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.

stessa può, d'iniziativa, fermare, sottoporre ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrare la nave sospetta conducendo la stessa in un porto dello Stato¹⁴.

Passando adesso all'analisi della struttura del reato *de quo* occorre subito evidenziare come le modifiche normative apportate all'originario dettato legislativo delineano in maniera più precisa e dettagliata le ipotesi di reato, distinguendo tra fattispecie semplici (comma 1) ed aggravate (commi 3 bis, ter, quater e quinquies), e, viepiù, inaspriscono il trattamento penale ad esse riservato andando a colpire direttamente l'attività svolta dalle organizzazioni criminali dedite al traffico clandestino.

Preliminarmente occorre evidenziare che si è in presenza di un reato comune¹⁵, come può evincersi dalla circostanza che «chiunque» può essere soggetto attivo del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Quanto al bene giuridico protetto dalla norma, esso va individuato, soprattutto alla luce delle intervenute modifiche, nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che è, però, strumentale alla protezione dei beni giuridici individuali: si vuole, infatti, combattere il deprecabile fenomeno dello sfruttamento, da parte di soggetti privi di scrupoli alla ricerca soltanto di un illecito profitto, di individui che versano in condizioni di bisogno e di subalternità.

Per quanto concerne la struttura del reato in esame, comune sia all'ipotesi semplice che alle fattispecie aggravate, essa è di mera condotta e a forma libera¹⁶: ciò significa che ai fini del perfezionamento della fattispecie delittuosa non è necessario che si realizzi l'ingresso clandestino che con la condotta illecita si è inteso favorire, ma è sufficiente l'aver posto in essere, in vario modo, un'attività diretta a realizzare l'arrivo dello straniero nel territorio italiano. In altre parole, l'elemento oggettivo del reato in esame consiste proprio nel compimento della suddetta attività posta in essere in violazione delle norme in materia di immigrazione. Ne consegue l'ulteriore corollario che tale delitto si configura quale reato non di danno, bensì di pericolo: a tal proposito occorre rilevare che la giurisprudenza consolidata lo considera un reato istantaneo perché, a differenza dei reati permanenti, esso può considerarsi perfetto e consumato nel momento stesso in cui è posta in essere l'attività idonea a favorire l'immigrazione senza che sia necessaria la verificazione di alcun evento o danno ulteriore.

E' da notare, tuttavia, come la tecnica descrittiva utilizzata dal legislatore sia la stessa di quella riscontrabile a proposito del tentativo (art. 56 c.p.): la norma, infatti, parla di «atti diretti a procurare l'ingresso illegale», sicché ai fini della punibilità della condotta è sufficiente che l'azione manifesti attitudine a causare l'evento (nella fattispecie costituito dal favorire illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale) e rilevi la consapevolezza e la

¹⁴ Per un'ampia disamina sulla normativa in materia di immigrazione clandestina via mare si rinvia a T. SCOVAZZI, *La lotta all'immigrazione clandestina alla luce del diritto internazionale del mare*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n°4/2003 e L. SALAMONE *Polizia marittima ed antimigrazione alla luce della recente normativa*, in *Diritti&Diritti rivista giuridica on-line*.

¹⁵ La dottrina pone la distinzione tra reati comuni e reati propri: i primi possono essere commessi da qualunque uomo, mentre i secondi soltanto da determinate persone perché la legge, per la sussistenza del reato, esige una particolare posizione giuridica o di fatto dell'agente, per es. il delitto di peculato (art. 314 c.p.); per approfondimenti si rinvia a F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano 1997.

¹⁶ La dottrina distingue i reati a forma vincolata, per i quali il legislatore, come dice il CARNELUTTI, ha compiutamente disegnato lo stampo esteriore, cioè l'attività occorrente per la loro realizzazione, dai reati a forma libera descritti in termini puramente causali, in relazione alla capacità di produrre un dato evento. Nel reato in esame manca, tuttavia, un evento vero e proprio, si parla, infatti, di reato di mera condotta: il legislatore ha inteso punire un'attività idonea, dal punto di vista causale, a favorire l'ingresso di clandestini nel nostro territorio o anche solo il loro transito.

volontà dell’agente di compierlo (*cogiter, agere, sed non perficere*). Questo costituisce un ulteriore argomento per escludere la configurabilità del tentativo di tale reato, poiché, in caso contrario, il rischio sarebbe quello di punire a titolo di «delitto tentato» un fatto che reca, già in *nuce*, la struttura di un tentativo di reato, in cui cioè la soglia di consumazione e di punibilità è sufficientemente anticipata a tutela dei beni giuridici protetti.

Inoltre, a prima vista sembrerebbe che la condotta incriminata dalla norma sia soltanto una condotta attiva e non omissiva, ma il dubbio è immediatamente fugato se solo si ponga mente all’ipotesi di mancata segnalazione all’autorità di frontiera di clandestini trasportati; ipotesi che reca in sé tutti gli elementi per integrare una tipica fattispecie di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Con riferimento all’elemento soggettivo, riguardo al quale è possibile riscontrare delle differenze tra l’ipotesi semplice di cui al comma 1 dell’art. 12 del T.U. n. 286/1998 e le altre ipotesi aggravate previste nei commi successivi, la fattispecie base di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è caratterizzata dal dolo generico: è pertanto sufficiente ai fini della configurabilità del reato in esame la consapevolezza e la volontà di compiere attività dirette a trasgredire le norme del Testo Unico sull’immigrazione. Diversamente, per le ipotesi aggravate occorre il dolo specifico consistente ora nel fine di destinare lo straniero alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale, ora in quello di trarne profitto. Ed è proprio in ragione di questi ulteriori fini perseguiti dal soggetto attivo del reato *de quo*, sintomatici della maggiore gravità penale della sua condotta, che il legislatore ha previsto incriminazioni differenziate e particolarmente aspre.

Con riferimento al caso “Cap Anamur”, ed alla luce dell’evidenziata struttura del reato *de quo*, è evidente la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie in esame: infatti, l’originaria versione fornita dai responsabili dell’equipaggio – secondo i quali si sarebbe trattato di soccorso e di assistenza umanitaria non costituenti reato ai sensi del comma 2 dell’art. 12 T.U. n. 286/1998 – è stata immediatamente smentita non trattandosi in realtà di cittadini sudanesi, fuggiti per scampare alla guerra civile, ma di profughi di incerta nazionalità.

Di conseguenza ben si giustifica il sequestro della nave, disposto dal Tribunale agrigentino, trattandosi del mezzo mediante il quale si è realizzato il reato e quindi, ai sensi dell’art. 253 c.p.p., riconducibile alla nozione di corpo del reato suscettibile, pertanto, di sequestro probatorio. Tra l’altro sono espressamente previsti dal comma 4 dell’art. 12 del Testo Unico la preclusione della restituzione dei mezzi di trasporto utilizzati per favorire l’ingresso di clandestini e il sequestro degli stessi da parte delle forze dell’ordine.

Nella sentenza, che qui si commenta, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del sequestro della “Cap Anamur”: il ricorso in Cassazione rappresenta, infatti, l’ultimo mezzo di gravame esperibile avverso gli atti di sequestro, conservativo, preventivo ed anche probatorio.¹⁷

Preliminarmente occorre precisare come, nel caso di specie, ricorra un tipico atto di sequestro cosiddetto “penale” *strictu sensu* o probatorio, disciplinato dagli artt. 253 e segg. c.p.p., che si distingue nettamente da altri due tipi di sequestro previsti dal legislatore, quello conservativo e preventivo, non soltanto per i soggetti che possono disporli, ma soprattutto per le finalità cui sono preordinati.

¹⁷ I mezzi previsti sono: a) il riesame, b) l’appello, c) il ricorso per cassazione. In realtà, però, l’appello è previsto soltanto per i provvedimenti riguardanti il sequestro preventivo nei casi in cui non è possibile il riesame. Per approfondimenti si rinvia a D. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA, E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, Milano 1996.

Soltanto il sequestro probatorio può, infatti, essere considerato un mezzo di ricerca della prova in quanto preordinato all’acquisizione della stessa in ordine al reato per cui si indaga¹⁸, tanto è vero che può essere ordinato dal Pubblico ministero e, talora a determinate condizioni, eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria. Dunque, ai fini della sua legittimità, come ha ben evidenziato la Suprema Corte, è sufficiente il collegamento fra le cose oggetto del sequestro e la prospettazione accusatoria, dal quale è possibile desumere una specifica potenzialità probatoria delle stesse.

In particolare, nell’ipotesi in cui oggetto del sequestro sia il corpo del reato “l’esigenza probatoria è *in re ipsa*”¹⁹, cioè non occorre dimostrare la necessità del provvedimento disposto ai fini dell’accertamento dei fatti; invece, quando il sequestro riguarda le cose pertinenti al reato (per es. i documenti di bordo), bisogna provarne l’indispensabilità in considerazione del rapporto “solo indiretto” tra le cose e l’illecito²⁰.

Infine, assolutamente diverse sono le finalità che s’intendono perseguire col sequestro preventivo ovvero conservativo: trattasi, infatti, in entrambi i casi, di misure cautelari reali, di atti tipici del giudice che tendono a salvaguardare esigenze, di natura “finale” o “preventiva” che potrebbero essere pregiudicate durante il procedimento di accertamento dei fatti²¹.

LA SENTENZA: CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI – Secondo i giudici di Piazza Cavour – che hanno respinto il ricorso dei legali rappresentanti dell’imbarcazione contro il verdetto del Tribunale di sorveglianza agrigentino, che il 23 settembre aveva convalidato il sequestro probatorio – la magistratura italiana ha fatto bene a porre sotto sequestro la nave umanitaria tedesca “Cap Anamur” che ha trasportato in Italia i 37 africani immigrati clandestinamente. Tuttavia, secondo i giudici del Palazzaccio, gli inquirenti hanno fatto male a lasciar passare alcuni mesi senza effettuare verifiche di rito sull’imbarcazione sequestrata a Porto Empedocle.

Questo è quanto sottolineato dalla Suprema Corte, che ha motivato il rigetto del ricorso in quanto “appare chiaro il collegamento tra il sequestro e la prospettazione accusatoria (favoreggimento dell’immigrazione clandestina), in quanto secondo tale ipotesi, il trasporto dei clandestini sarebbe avvenuto proprio a mezzo del natante in sequestro”. Ai proprietari della “Cap Anamur” che, negli atti di causa, hanno fatto presente come il sequestro della nave non sia stato seguito “dalle verifiche da effettuare sull’attrezzatura interna della nave” – motivo per il quale l’unità era agli ormeggi coatti – gli “ermellini” hanno risposto che questa circostanza “pur se eventualmente censurabile sul piano della tempestività e rapidità delle indagini, non può avere certo alcun risvolto dal punto di vista processuale”.

Secondo il condivisibile *iter* argomentativo seguito dal Supremo Collegio nel caso “Cap Anamur”, dall’astratta configurabilità del reato di favoreggimento dell’immigrazione clandestina contestato ai suoi proprietari e dalla circostanza che la nave costituì il mezzo di realizzazione dello stesso, è possibile desumere il rapporto di collegamento diretto (per l’imbarcazione) e indiretto (per i documenti di trasporto e viaggio) fra le cose sequestrate e

¹⁸ Cfr. Cass. 9 gennaio 1992 de Angelis: la Suprema Corte evidenzia che il sequestro penale è diretto all’accertamento dei fatti, serve cioè a fini esclusivamente processuali e come tale deve essere motivato.

¹⁹ *Funditus* Cass. sez. un. 11 febbraio 1994, Casella.

²⁰ *Amplius* Cass. 25 maggio 1994, Petrazzi.

²¹ Per un’ampia disamina degli atti di polizia giudiziaria, con particolare riferimento all’attività di polizia marittima, vds. G. MARTINEZ e L. SALAMONE, *Guida pratica in materia di polizia giudiziaria, illeciti depenalizzati e diritto amministrativo*, Augusta, 2003.

l'illecito ipotizzato²². Nella fattispecie, dunque, la Cassazione precisa come sia sufficiente “la sussistenza del *fumus* circa il rapporto di immediatezza tra sequestro e reato” e non occorra, pertanto, come sostenuto dai ricorrenti che lamentavano la violazione degli artt. 354 e 355 c.p.p. nonché il difetto di motivazione, l’indicazione precisa e specifica di un rapporto di diretta pertinenza tra le cose sequestrate e l’illecito commesso.

In conclusione un’ultima considerazione è d’uopo. Infatti, a prescindere dagli innumerevoli risvolti giuridici e politici tra loro inscindibilmente legati, nella vicenda in commento il “nodo cruciale” sembra essere rappresentato, ancora una volta, dallo stretto intreccio fra la prioritaria emergenza umanitaria (e del soccorso della vita umana in mare) e quella, altrettanto importante, del contrasto alla piaga dell’immigrazione clandestina, ossia, in altre parole, fra il diritto di asilo dei profughi (e la necessità di prestare soccorso a chi versi in condizioni di pericolo di vita) e il diritto/dovere di combattere il fenomeno dell’immigrazione e del conseguente sfruttamento, a vario titolo, dei clandestini; esigenze che, da sempre, richiedono un notevole sforzo al fine di trovare il giusto equilibrio tra opposte necessità.

(*) Ufficiale M.M.I. – Tenente di Vascello del Corpo delle Capitanerie di porto.

(**) Specialista in professioni legali – Borsista della Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”.

Diritto & Diritti - Electronic Law Review

Pubblicata in Ragusa dal 1996.

Redazione: Corso Vittorio Veneto, 532 ~ 97100 Ragusa

Tel. 199.44.03.14 - Fax 199.44.30.65 (numeri senza prefisso a tariffa unica per tutta Italia)

Proprietario ed editore: Diritto.it s.r.l. Provider: HGO s.r.l.

<http://www.hgo.it/>

Testata registrata presso il Tribunale di Ragusa al n° 3/98 del
25.5.98 - ISSN: 1127-8579

Direttore: Dr. Francesco Brugaletta. Direttore responsabile: Dr.
Carmelo Arezzo

Diritto.it s.r.l.
© 1996-2004

[Contatti](#)

[Avvertenze legali](#)

²² Si tenga presente che il giudizio di merito sulla responsabilità dei reati ascritti a carico degli imputati è tuttora in corso.

SENTENZA

Cassazione – Sezione prima penale (cc) – sentenza 2 marzo-27 aprile 2005, n. 15689
Presidente Torquato – estensore Cancheri
Pg Veneziano – ricorrente Ernahlke Ehrmann ed altro

In fatto e in diritto

Ricorrono per cassazione, tramite i loro difensori, Eide Ernahlke Ehrmann e Elias Frank Ulrich Bierdel, nella qualità di legali rappresentati della Società Komitee Cap Anamur Deutsche Notarzte, proprietaria della nave Cap Anamur, battente bandiera tedesca, avverso l'ordinanza emessa il 23 settembre 2004 dal tribunale di Agrigento che, pronunciandosi ai sensi dell'articolo 324 C.p.p., ha rigettato la domanda di riesame proposta dalla predetta società avverso il decreto 14 luglio 2004 del Procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città, che aveva convalidato il sequestro probatorio del natante di cui sopra, ancorato presso il porto di Porto Empedocle, e dei relativi documenti di trasporto e viaggio.

Ha osservato il tribunale: che il sequestro era legittimo perché pertinente alla ipotesi accusatoria che era stata contestata (il delitto di favoreggimento all'ingresso clandestino di stranieri in territorio italiano, previsto dalla norma di cui all'articolo 12 D.Lgs. 286/98 e commesso per essere stati elusi i controlli e violate le disposizioni impartite dalla autorità italiane) e perché era sussistente anche la condizione relativa all'esigenza probatoria, legata alla qualificazione di beni in sequestro rispettivamente come corpo di reato (la nave) e come cose pertinenti al reato (i documenti); che, una volta stabilita l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il sequestro non poteva che apparire pienamente legittimo, non potendo in questa fase il tribunale procedere ad una verifica in concreto della fondatezza dell'accusa.

Hanno dedotto i ricorrenti la violazione degli articoli 354 e 355 C.p.p. e il difetto di motivazione, sotto il profilo che l'ordinanza impugnata non conterrebbe alcuna indicazione circa la diretta pertinenzialità del provvedimento di sequestro rispetto alla specifica fattispecie criminosa contestata, ma soltanto un generico riferimento a delle verifiche da effettuare sull'attrezzatura interna della nave (per altro non effettuate a distanza di oltre tre mesi dalla convalida), aspetto non avente alcuna valenza probatoria e chiaramente estraneo al contenuto del preceppo che si assume violato, per modo che il suddetto provvedimento

appariva del tutto strumentale rispetto alle finalità previste dalla legge. Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.

Ed invero, come più volte ribadito da questa Corte in diversi arresti giurisprudenziali, ai fini della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria con scopi probatori, è sufficiente l'indicazione degli elementi che giustificano la possibilità che i beni sottoposti a vincolo possano essere qualificati come corpo di reato. Basta, cioè, la sussistenza del *fumus* circa il rapporto di immediatezza tra sequestro e reato, non essendo richiesta la dimostrazione circa la fondatezza della *notitia criminis*, che è riservata a momenti successivi, come il procedimento relativo alla richiesta di restituzione per non essere più necessario il mantenimento del vincolo, ovvero l'accertamento circa la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro contestati (vedi Cassazione, Sezione sesta, sentenza 23777/03, Lucani ed altri; Sezione seconda, sentenza 3273/99, Lechiancole ecc).

E' stato anzi precisato che, qualora dal complesso delle prime indagini tale *fumus* emerga, "il sequestro si appalesa non solo legittimo, ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra "res" e "illecito".

Nella fattispecie appare chiaro il collegamento tra il sequestro e la prospettazione accusatoria, in quanto, secondo tale tesi, il trasporto di clandestini in territorio italiano sarebbe avvenuto proprio a mezzo del natante in sequestro.

Né vale osservare, come fanno i ricorrenti, che la verifica che avrebbe dovuto essere effettuata sulle strutture interne della nave era un aspetto estraneo al contenuto del pregetto che si assumeva violato, in quanto è innegabile che la pregressa presenza di clandestini a bordo ben poteva essere accertata mediante un sopraluogo sulla nave stessa.

Il fatto che tale verifica non fosse stata ancora effettuata a distanza di mesi dal sequestro è un aspetto che, pur se eventualmente censurabile sul piano della tempestività e rapidità delle indagini, non può certi avere alcun risvolto dal punto di vista processuale. A ciò si aggiunga che, in considerazione della ipotesi di reato contestata ai ricorrenti, il mezzo che è stato sequestrato ai ricorrenti è nella specie soggetto, in caso di condanna, a confisca obbligatoria e, come è ovvio, le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite agli interessati se non con la sentenza conclusiva del giudizio in caso di assoluzione o di proscioglimento, per la semplice ragione che, diversamente opinando, in caso di condanna, sarebbe necessario il dispiego di una inopportuna ulteriore attività per procedere

ad una nuova apprensione delle stesse e, dall'altro, la eventuale restituzione potrebbe pregiudicare la realizzazione della misura prevista dall'articolo 240 C.p.

Privo di qualsiasi pregio, quindi, l'assunto dei ricorrenti, secondo cui l'ipotesi criminosa loro contestata non legittimava *ab origine* l'imposizione del vincolo, dato che la prova del reato avrebbe potuto essere appresa *aliunde*.

Alla luce delle argomentazioni che precedendo, il ricorso va respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.